

CONTRATTO DI SERVIZIO
tra

Il Comune di Malnate

e

**L'Azienda Speciale Municipalizzata per
la Farmacia ed i Servizi Sociosanitari**

**per la gestione dei servizi di trasporto
persone con disabilità ed erogazione
pasti a domicilio**

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno duemila quindici, addì 02 del mese di Dicembre,

tra
- il Comune di Malnate, rappresentato dal Dr. ssa Sonia Quasimo nato
a Vadote il 26.01.1977 in qualità di
Responsabile Area Soc. Solid., nel seguito sinteticamente definito anche "il Comune", in
esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2015 che interviene nel
presente atto per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Malnate;

e
- L'Azienda Speciale Municipalizzata per la Farmacia ed i Servizi Sociosanitari, nella forma di Azienda
Speciale, quale Ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, con sede legale in Malnate
(Varese), Viale Kennedy, 1, nel seguito sinteticamente definita "Azienda", rappresentata nel presente atto
dal Dr. Sergio Raita, nel suo ruolo di Direttore dell'Azienda, nato
a Varese, il 22.09.1952 quale interviene nel presente atto
nell'esclusivo interesse dell'Azienda Speciale,

PREMESSO

- che in data 23 maggio 2002 è stato stipulato il contratto di Servizio per regolamentare la gestione dei servizi affidati all'Azienda Speciale al fine di garantire l'autonomia imprenditoriale dell'azienda prevista dall'art.114, comma 1, del D. Lgs.vo 18.08.2000 n.267, di assicurare il funzionamento dell'Azienda secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- che all'articolo 7 "Estensione dei Servizi" veniva definito l'impegno per l'Azienda di eseguire, su richiesta del Comune, ulteriori servizi accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del Contratto di servizio stipulato;
- che il Comune con delibera Consiliare n. 66 del 2003 ha accorpato all'azienda i servizi di trasporto disabili ed erogazione pasto a domicilio agli anziani ed a persone in stato di necessità;
- che detto contratto di servizio è stato modificato all'art. 5 con deliberazioni n. 51 e 23 del Consiglio Comunale di Malnate, rispettivamente in data 25.11.2004 e 31.05.2005;
- che il citato contratto di servizio all'art. 9 prevedeva la scadenza dello stesso al 31.12.2008;
- che successivamente, con deliberazioni:
 - del Consiglio Comunale n. 81 del 18.12.2008, n. 76 del 17.12.2009
 - con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 13.12.2010
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2011veniva prorogato il rapporto in essere tra il Comune e l'Azienda Speciale Municipalizzata per la Farmacia ed i Servizi Sociosanitari, relativamente alla gestione del servizio di trasporto disabili ed erogazione pasti a domicilio agli anziani e alle persone bisognose fino al 31.12.2012;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2012 veniva approvato il contratto di concessione fra il Comune di Malnate e l'Azienda Speciale Municipalizzata per la Farmacia ed i Servizi Sociosanitari, relativamente alla gestione del servizio di trasporto disabili ed erogazione pasti a domicilio agli anziani e alle persone bisognose per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2017, riconoscendo all'azienda un canone concessorio annuo pari a € 65.000,00 oltre IVA;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.11.2014 si incrementava per l'anno 2014 il canone concessorio per un importo pari a € 20.000,00 oltre IVA, riconoscendo così per la gestione del servizio di trasporto disabili un canone concessorio complessivo pari a € 85.000,00 oltre IVA;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 7.02.2015 si disponeva, il recesso dal contratto in essere con l'Azienda Speciale per la Farmacia e i Servizi Sociosanitari di Malnate, disponendo la continuazione del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio, al fine di garantire il servizio di trasporto disabili secondo principi di maggiore economicità;
- in seguito venivano attivati incontri interlocutori tra l'Amministrazione Comunale e l'Azienda stessa finalizzati ad analizzare con particolare attenzione le problematiche inerenti l'oggetto della concessione, con particolare attenzione alla gestione del personale; a seguito di tali confronti,

l'Azienda Speciale per la Farmacia e i Servizi Sociosanitari di Malnate, con provvedimento del CDA n. 3 del 15.04.2015, formulava una nuova proposta complessiva, che presuppone una riduzione dei costi di gestione, che passa, in seguito all'accordo siglato con i dipendenti, da € 150.715,00 al netto dell'Iva per l'anno 2013 a una previsione di € 122.240,00, con un risparmio di € 28.475,00;

- con Deliberazione n. 84 del 20.07.2015, la Giunta Comunale, verificata l'economicità della nuova proposta di gestione pervenuta dall'Azienda Speciale per la Farmacia e i Servizi Sociosanitari di Malnate, esprimeva la volontà di proseguire il servizio di trasporto disabili ed erogazione pasti a domicilio agli anziani e alle persone bisognose da parte dell'Azienda Speciale per la Farmacia e i Servizi Sociosanitari di Malnate;
- che nelle more dell'approvazione di un nuovo contratto la Giunta Comunale con Deliberazione n. 84 del 20.07.2015 disponeva la gestione provvisoria del servizio, fino alla formalizzazione di un nuovo contratto;
- che il presente Contratto di Servizio ha lo scopo di regolamentare la gestione dei servizi accorpati all'Azienda con le deliberazioni citate al punto precedente;

Tutto ciò premesso, con il presente atto

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune concede ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000, all'Azienda Speciale Municipalizzata per la Farmacia ed i servizi sociosanitari la gestione del servizio di trasporto disabili e del servizio di erogazione pasti a domicilio agli anziani ed alle persone in stato di necessità.

Tali servizi verranno organizzati e gestiti dall'Azienda Speciale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente contratto, nonché dai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 2 – Condizioni e modalità di espletamento del servizio di trasporto persone con disabilità

L'Azienda assicura il trasporto a persone con disabilità residenti nel Comune di Malnate, verso scuole di ogni ordine e grado, strutture socio-sanitarie, sanitarie ed assistenziali a carattere diurno e verso i luoghi di lavoro.

Sono destinatari del servizio i soggetti residenti nel Comune di Malnate, nello specifico soggetti in situazione di handicap riconosciuto (art.3, comma 1, L. 104/92), con priorità ai soggetti con gravità (art.3, comma 3, L. 104/92).

Il trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione, con o senza accompagnatore per un totale di circa 50.000,00 Km, a favore di circa 25 utenti, con l'impiego di 2 automezzi, di cui almeno 1 attrezzato per il trasporto di persone con disabilità motoria.

Rientrano nell'oggetto del servizio l'esecuzione dei seguenti interventi:

- Trasporti continuativi: trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza da e per scuole di ogni ordine e grado, centri educativi/riabilitativi, strutture assistenziali/sanitarie, luoghi di lavoro e per terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata sia sul territorio comunale che all'esterno di esso.
- Trasporti occasionali: trasporti programmabili con preavviso effettuati per una sola volta o per brevi periodi, verso centri educativi/riabilitativi, strutture assistenziali/sanitarie sia sul territorio comunale che all'esterno di esso.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte dal lunedì al venerdì, esclusi i periodi di chiusura delle strutture e potranno essere svolte sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano.

Il servizio di trasporto comprende l'ausilio dell'autista agli utenti nella salita e nella discesa dal mezzo, l'allacciamento delle cinture di sicurezza, il posizionamento e l'ancoraggio delle carrozzine, laddove necessario, l'accompagnamento dalla fermata all'ingresso della struttura/domicilio di destinazione.

Il servizio svolto da personale con funzioni di assistenza agli utenti trasportati comprende la vigilanza

durante il tragitto e il supporto agli utenti nella salita e nella discesa dal mezzo, l'allacciamento delle cinture di sicurezza, il posizionamento e l'ancoraggio delle carrozzine, laddove necessario, l'accompagnamento dalla fermata all'ingresso della struttura/domicilio di destinazione.

L'accesso al servizio verrà segnalato dal servizio sociale del Comune di Malnate, al quale spetta il compito di valutare e conseguentemente predisporre il piano di trasporto (avvio del servizio, necessità di accompagnatore, eventuali modifiche, cessazione...).

L'Amministrazione svolge le attività di propria competenza in sinergia e collaborazione con il referente e gli operatori dell'Azienda.

Articolo 3 – Condizioni e modalità di espletamento del servizio di erogazione pasti

Il servizio di fornitura pasti a domicilio ha come finalità quella di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale. Obiettivo principale del servizio è, pertanto, quello di contribuire ad evitare o ritardare l'istituzionalizzazione, promuovendo la qualità della vita domestica.

Il servizio consiste nell'erogazione di un pasto caldo da consegnare al domicilio dell'utente tra le ore 11.30 e le ore 12.45 dal lunedì al sabato, escluso i giorni festivi.

Il servizio è rivolto ad anziani e/o soggetti che si trovano in una condizione di necessità data da:

- uno stato di malattia o invalidità tale da compromettere la propria autonomia
- l'inesistenza o l'inadeguatezza delle reti familiari
- gravi stati di solitudine e isolamento

L'accesso al servizio verrà segnalato dal servizio sociale del Comune di Malnate, al quale spetta il compito di valutare e conseguentemente predisporre il piano assistenziale individualizzato.

Articolo 4 – Attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio

I servizi oggetto del contratto dovranno essere espletati con automezzi idonei, di proprietà dell'Azienda e con personale di guida selezionato dalla stessa.

Per l'espletamento del servizio trasporto persone con disabilità è necessario l'impiego di 2 automezzi, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- 1 automezzo omologato per il trasporto di 8 persone,
- 1 automezzo omologato per il trasporto di 8 persone, attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, anche con presenza di carrozzine (2 posti carrozzina)

I mezzi utilizzati dovranno essere in regola con l'effettuazione dei collaudi previsti, garantire la sicurezza, la regolarità, la continuità del servizio. Il Comune prima dell'inizio del servizio verificherà l'idoneità dei mezzi proposti per l'esecuzione del servizio.

L'Azienda si impegna autonomamente a sopperire ad eventuali avarie dei mezzi in uso, con altri mezzi idonei allo svolgimento del servizio.

Articolo 5 – Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

Per i servizi di cui al presente contratto l'Azienda utilizzerà personale adeguatamente qualificato con contratto di lavoro dipendente o altra tipologia prevista dalla normativa vigente in materia di lavoro.

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto dovrà essere in possesso della idoneità alla mansione, e possedere, inoltre, le caratteristiche tecnico-professionali prescritte per effettuare il servizio richiesto.

Il personale verrà sottoposto, a cura e spese dell'Azienda, agli accertamenti sanitari previsti per la categoria professionale dalla normativa vigente.

Tutto il personale impiegato per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, dovrà essere stato formato ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs 81/08, ad opera dell'Azienda.

Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e VI del Capo III, e ai delitti dolosi "contro il patrimonio" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XIII. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 d.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"), in merito all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Gli autisti e gli accompagnatori durante lo svolgimento del servizio dovranno tenere un comportamento irreprensibile, corretto e disponibile nei confronti delle persone trasportate.

L'Azienda si impegna a garantire alle risorse umane da essa impegnate nelle attività oggetto del presente contratto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l'Amministrazione Comunale da oneri di istruzione delle stesse.

Considerata la delicatezza del servizio e l'importanza da parte degli operatori di acquisire conoscenza delle persone trasportate e del servizio oggetto del contratto, l'Azienda dovrà garantire la continuità del personale assegnato per l'esecuzione dello stesso.

L'Azienda garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

Le risorse umane impegnate dall'Azienda nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Ufficio servizi sociali del Comune di Malnate, a rispettare gli orari di servizio.

Articolo 6 - Obblighi generali del Comune

Il Comune s'impegna a cooperare al fine del miglior espletamento dei servizi da parte dell'Azienda. L'obbligo di cooperazione di cui sopra si traduce, in particolare:

- nel comunicare all'Azienda le proposte di modifica ai regolamenti comunali ed agli strumenti normativi comunali che possano in qualsiasi momento influire sui servizi svolti dall'Azienda stessa, acquisendo parere non vincolante;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni ed a tutti i documenti in suo possesso che possano riguardare o agevolare l'attività aziendale, in relazione all'oggetto del presente contratto.

Articolo 7 – Oneri ed obblighi a carico dell'azienda

L'azienda si impegna:

- ad una continua collaborazione con il referente del servizio all'interno dell'Amministrazione, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse;
- alla distribuzione dei bollettini di pagamento in caso di compartecipazione degli utenti al costo del servizio di trasporto;
- a comunicare all'ufficio servizi sociali eventuali situazioni di scorretto utilizzo del servizio da parte degli utenti.

L'Azienda s'impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al

miglioramento dei Servizi anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande.

L'Azienda assume tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del servizio rispondendo direttamente per ogni causa civile o penale.

A carico dell'Azienda rimane anche l'onere per la costituzione in giudizio eventualmente promosso da terzi per danni dallo stesso causati nello svolgimento del servizio e, a tal fine, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa. A tal fine l'Azienda è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.

L'Azienda si obbliga al rispetto del "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato dal Comune di Malnate con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23/12/2013, disponibile sul sito internet del Comune di Malnate nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale, e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy), informa l'Azienda che tratterà i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'Azienda, ai fini di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 196/2003, assume la qualifica di "Responsabile esterno del trattamento" delle banche dati oggetto del servizio del presente contratto e di quelle che in futuro saranno eventualmente affidate.

L'Azienda dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice Privacy.

L'Azienda si obbliga:

- ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice Privacy oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- a rispettare le istruzioni specifiche che saranno impartite dal Comune per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza adottate;
- ad allertare immediatamente l'ente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- a consentire l'accesso di rappresentanti del Comune al fine di effettuare eventuali verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento ed all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Articolo 9 – Rapporti economico-finanziari

Per il servizio di trasporto disabili, l'Ente garantirà all'Azienda un canone concessorio annuo pari a € 85.000,00 oltre IVA se dovuta, da erogare in due rate semestrali, rispettivamente entro il 30 giugno la prima rata ed entro il 31 dicembre la seconda.

Per il servizio di erogazione pasti a domicilio agli anziani ed alle persone in stato di necessità viene posto a carico dei fruitori del servizio un "costo pasto" determinato annualmente dall'Azienda, sentito il parere della Giunta Comunale, ed introitato direttamente dall'Azienda stessa.

L'azienda si impegna, se del caso, a presentare relazioni all'Amministrazione contenente i necessari dati sull'andamento della gestione economica e la previsione del risultato economico della gestione dell'Azienda stessa.

Articolo 10 – Forme periodiche di verifica e controllo

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Azienda presenta al Comune una relazione consuntiva tecnico-

gestionale e finanziaria dell'anno precedente; della relazione sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 11 – Durata

Il presente contratto di concessione ha validità di **tre anni** dalla data di sottoscrizione.

Articolo 12 - Iniziative a miglioramento dei servizi

Tutte le eventuali iniziative tese a migliorare i servizi assegnati all'Azienda debbono essere predefinite tra le parti, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, nonché ogni altro aspetto gestionale che le interessi.

L'Azienda si obbliga, ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000 a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E.E., Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e Camerali, nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

Rientra nella piena facoltà dell'Azienda attivare le più adeguate strategie, finalizzate al recupero d'economicità, efficacia ed efficienza.

Articolo 13 - Risoluzione del Contratto

Il Comune può risolvere il presente Contratto nei casi di:

- 1) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dall'Azienda, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli articoli 1453 e 1458 del Codice Civile;
- 2) Sospensioni dei servizi previsti dal presente contratto, non dipendenti da cause di forza maggiore, per più di un giorno, senza che intervenga la loro ripresa nei termini stabiliti dal Comune con formale diffida;
- 3) Sub concessione (anche parziale), senza il preventivo benestare scritto dal Comune;
- 4) Cessazione o liquidazione dell'Azienda o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;
- 5) Gestione dei Servizi previsti dal presente contratto in modo gravemente inefficiente;
- 6) Gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente Contratto, ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.);
- 7) La violazione, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23/12/2013. mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata

Articolo 14 – Registrazione

Il presente Contratto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico della parte che richiede la registrazione.

Le spese contrattuali sono ad esclusivo carico dell'Azienda.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Il presente Contratto dovrà essere interpretato seconda buona fede nel rispetto dell'articolo 1366 del Codice Civile e secondo le leggi della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex articoli 1362 e 1363 del Codice Civile.



Comune di
Malnate
Provincia di Varese

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono applicabili le norme del contratto di servizio stipulato in data 23.05.2002 di cui il presente costituisce appendice, quelle del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Malnate

Per l'Azienda



We fuoni

